

[

# QUADRO SINOTTICO DELLE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO N. 5 DEL 16 OTTOBRE 2006

PROVVEDIMENTO ISVAP N 2720 DEL 2 LUGLIO 2009

Il provvedimento 2720 del 02/07/2009 apporta modifiche ed integrazioni al Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 finalizzate a semplificare e razionalizzare taluni adempimenti.

Nel dettaglio ecco una descrizione a commento delle principali variazioni ed il confronto tra il vecchio ed il nuovo testo.

## articolo 1:

apporta modifiche all'articolo 2, comma 1, lettera z), del Regolamento concernente la definizione di "responsabili dell'attività di intermediazione", **esplicitando** che tale qualifica può essere rivestita da coloro ai quali sono attribuite, nell'ambito della società per la quale operano, mansioni direttive con esercizio di specifici poteri e funzioni, indipendentemente dall'inquadramento nell'organico.

## Art. 2 COMMA 1 LETT. Z

### DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si intendono per:  
(omissis)

z) responsabili dell'attività di intermediazione: ***le persone fisiche, individuate nell'ambito della dirigenza della società per le quali operano, a cui sono attribuiti poteri decisionali, nonché funzioni di coordinamento e di controllo dell'attività di intermediazione assicurativa e/o riassicurativa svolta dalla società;***

(omissis)

Ai fini del presente regolamento si intendono per  
(omissis):

z) responsabili dell'attività di intermediazione: ***le persone fisiche che, nell'ambito della società per la quale operano, hanno funzioni direttive e poteri decisionali con correlate responsabilità ed esercitano funzioni di direzione, coordinamento e controllo dell'attività di intermediazione assicurativa e/o riassicurativa svolta dalla società;***

(omissis)

## articolo 2:

modifica l'articolo 9 del Regolamento "**prova di idoneità prevista per l'iscrizione delle persone fisiche nelle sezioni A o B del registro**"

Introduce una semplificazione delle procedure di esame per i candidati che risultino iscritti nelle sezioni C od E nel registro nel triennio antecedente alla pubblicazione del bando d'esame. La modifica è volta a prevedere lo svolgimento della sola prova scritta per soggetti che risultino già in possesso di una professionalità acquisita sul campo. Con riferimento a tali soggetti è stato inoltre modificato il punteggio minimo per il conseguimento dell'idoneità, fissandolo in settanta centesimi. E' inoltre introdotta una nuova previsione che chiarisce che, per i candidati che intendano svolgere l'attività riassicurativa e che siano già iscritti nelle sezioni A o B del registro in qualità di intermediari assicurativi (oppure abbiano già superato la prova di idoneità per l'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa), l'esame si limita alle sole materie riguardanti l'esercizio dell'attività riassicurativa.

### Art. 9, COMMA 1, 5 BIS, 7

| VECCHIO TESTO  | NUOVO TESTO  |
|--|--|
| <p><b><u>Comma 1</u></b><br/>La prova di idoneità è indetta dall'ISVAP, almeno una volta l'anno, con provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel proprio Bollettino e nel proprio sito internet e consiste in un esame scritto ed in uno orale</p> <p><b><u>Commi 2, 3, 4, 5 omissis</u></b></p> <p><b><u>Comma 6 omissis</u></b></p> <p><b><u>Comma 7</u></b><br/>Sono considerati idonei i candidati che abbiano riportato un punteggio non inferiore a sessanta centesimi sia nell'esame scritto che nell'esame orale.</p> | <p><b><u>Comma 1</u></b><br/>La prova di idoneità è indetta dall'ISVAP, almeno una volta l'anno, con provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel proprio Bollettino e nel proprio sito internet e consiste in un esame scritto ed in uno orale. <i>Per le persone fisiche iscritte nelle sezioni C o E del registro da almeno tre anni antecedenti alla data di pubblicazione del provvedimento che indice la sessione d'esame, la prova di idoneità consiste in un esame scritto.</i></p> <p><b><u>Commi 2, 3, 4, 5 omissis</u></b></p> <p><b><u>Comma 5 bis</u></b><br/><i>Per i candidati che intendono esercitare l'attività di intermediazione riassicurativa e che sono già iscritti nella sezione A o B del registro quali intermediari assicurativi o che hanno già superato la prova di idoneità per l'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa ai sensi del presente articolo, l'esame scritto verte sulle materie di cui al comma 5</i></p> <p><b><u>Comma 6 omissis</u></b></p> <p><b><u>Comma 7</u></b><br/>Sono considerati idonei i candidati che abbiano riportato un punteggio non inferiore a sessanta centesimi sia nell'esame scritto che nell'esame orale. <i>I candidati che sostengono esclusivamente l'esame scritto ai sensi del comma 1 sono considerati idonei se riportano un punteggio non inferiore a settanta centesimi</i></p> |

**articolo 3:**

modifica l'articolo 11 del Regolamento "principi generali sui contenuti della polizza di responsabilità civile professionale di cui devono essere muniti gli intermediari" iscritti nelle sezioni A o B del registro.

Le modifiche sono volte ad adeguare, in attuazione della direttiva 2002/92/CE, i massimali minimi di copertura della polizza, tenendo conto dell'incremento dell'indice europeo dei prezzi al consumo registrato nel periodo di osservazione stabilito dalla medesima direttiva (pari al 12,8%).

**Art. 11, COMA 4****POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE**

| <b>VECCHIO TESTO</b>  | <b>NUOVO TESTO</b>   |
|---|--|
| <p><b><u>Commi 1, 2, 3 omissis</u></b></p> <p><b><u>Comma 4</u></b><br/>I massimali di copertura della polizza sono di importo almeno pari a:<br/><i>a) per ciascun sinistro, un milione di euro;</i><br/><i>b) all'anno globalmente per tutti i sinistri, un milione e cinquecentomila euro.</i></p> <p>Nel caso di polizze che prevedono coperture cumulative, i suddetti limiti minimi sono riferiti a ciascun intermediario di cui alle sezioni A o B che richiede l'iscrizione.</p> <p><b><u>Comma 5 omissis</u></b></p> | <p><b><u>Commi 1, 2, 3 omissis</u></b></p> <p><b><u>Comma 4</u></b><br/>I massimali di copertura della polizza sono di importo almeno pari a:<br/><i>a) per ciascun sinistro, un milione e centoventimiladuecento euro;</i><br/><i>b) all'anno globalmente per tutti i sinistri, un milione e seicentottantamilatrecento euro.</i></p> <p>Nel caso di polizze che prevedono coperture cumulative, i suddetti limiti minimi sono riferiti a ciascun intermediario di cui alle sezioni A o B che richiede l'iscrizione.</p> <p><b><u>Comma 5 omissis</u></b></p> |

#### articolo 4

**Modelli da compilare** ai fini della presentazione all'ISVAP della domanda di **iscrizione delle persone fisiche** nella **sezione B**.

#### Art.12 COMMA 2

DOMANDA DI ISCRIZIONE (PERSONE FISICHE NELLA SEZIONE B DEL REGISTRO)

| VECCHIO TESTO  | NUOVO TESTO  |
|--|--|
| <p><u>Comma 1 omissis</u></p> <p><u>Comma 2</u><br/>La domanda di iscrizione è redatta <i>secondo il corrispondente schema di cui agli allegati del gruppo n. 1.</i></p> <p><u>Comma 3 omissis</u></p> | <p><u>Comma 1 omissis</u></p> <p><u>Comma 2</u><br/>La domanda di iscrizione è redatta <i>mediante compilazione del modello di cui rispettivamente all'allegato n. 1 per la sezione A e n. 2 per la sezione B.</i></p> <p><u>Comma 3 omissis</u></p> |

#### articolo 5

**Modelli da compilare** ai fini della presentazione all'ISVAP della domanda di **iscrizione delle Società** nella **sezione B**.

#### Art. 16 COMMA 2

DOMANDA DI ISCRIZIONE (PERSONE GIURIDICHE NELLA SEZIONE B DEL REGISTRO )

| VECCHIO TESTO  | NUOVO TESTO  |
|--|--|
| <p><u>Comma 1 omissis</u></p> <p><u>Comma 2</u><br/>La domanda di iscrizione è redatta <i>secondo il corrispondente schema di cui agli allegati del gruppo n. 1.</i></p> <p><u>Comma 3 omissis</u></p> | <p><u>Comma 1 omissis</u></p> <p><u>Comma 2</u><br/>La domanda di iscrizione è redatta <i>mediante compilazione del modello di cui rispettivamente all'allegato n. 1 per la sezione A e n. 2 per la sezione B.</i></p> <p><u>Comma 3 omissis</u></p> |

**articolo 6:**

**Modelli da compilare** ai fini della presentazione all'ISVAP della domanda di **iscrizione dei PRODUTTORI DIRETTI** nella **sezione C**.

Art. 18 COMMA 1

DOMANDA PER L'ISCRIZIONE (NELLA SEZIONE C DEL REGISTRO)

| VECCHIO TESTO   | NUOVO TESTO  |
|---|--|
| <p><b><u>Comma 1</u></b><br/>Ai fini dell'iscrizione dei produttori diretti nella sezione C, l'impresa che se ne avvale trasmette all'ISVAP una domanda, in regola con la vigente disciplina sull'imposta di bollo, redatta <i>secondo il corrispondente schema di cui agli allegati del gruppo n. 1</i></p> <p>Comma 2 omissis</p> | <p><b><u>Comma 1</u></b><br/>Ai fini dell'iscrizione dei produttori diretti nella sezione C, l'impresa che se ne avvale trasmette all'ISVAP una domanda, in regola con la vigente disciplina sull'imposta di bollo, redatta <i>mediante compilazione del modello di cui all'allegato n. 3</i></p> <p><b><u>Comma 2 omissis</u></b></p> |

**articolo 7:**

**Modelli da compilare** ai fini della presentazione all'ISVAP della domanda di **iscrizione** nella **sezione D**.

Art. 20, COMMA 2

DOMANDA DI ISCRIZIONE (NELLA SEZIONE D DEL REGISTRO)

| VECCHIO TESTO   | NUOVO TESTO  |
|---|--|
| <p><b><u>Comma 1 omissis</u></b></p> <p><b><u>Comma 2</u></b><br/>La domanda di iscrizione è redatta <i>secondo il corrispondente schema di cui agli allegati del gruppo n. 1</i>.</p> <p><b><u>Comma 3 omissis</u></b></p> | <p><b><u>Comma 1 omissis</u></b></p> <p><b><u>Comma 2</u></b><br/>La domanda di iscrizione è redatta <i>mediante compilazione del modello di cui rispettivamente all'allegato n. 4</i>.</p> <p><b><u>Comma 3 omissis</u></b></p> |

**articolo 8:**

**Modelli da compilare** ai fini della presentazione all'ISVAP della domanda di **iscrizione** nella **sezione E**.

Art. 24, COMMA 2

MODALITA' PER L'ISCRIZIONE (SEZIONE E DEL REGISTRO)

| VECCHIO TESTO  | NUOVO TESTO  |
|--|--|
| <p><u>Comma 1 omissis</u></p> <p><u>Comma 2</u><br/>La domanda di iscrizione è redatta <i>secondo il corrispondente schema di cui agli allegati del gruppo n. 1.</i></p> <p><u>Comma 3 omissis</u></p> | <p><u>Comma 1 omissis</u></p> <p><u>Comma 2</u><br/>La domanda di iscrizione è redatta <i>mediante compilazione del modello di cui agli allegati n. 1, n. 2, n. 4 o n. 5. In caso di soggetti già iscritti nella sezione E la domanda è redatta mediante compilazione del modello di cui all'allegato n. 6 secondo quanto disposto dall'art. 28 bis.</i></p> <p><u>Comma 3 omissis</u></p> |

La novità riguarda soggetti già iscritti nella **sezione E** per i quali è previsto l'utilizzo di apposito modello (Allegato 6)

Vedasi inoltre quanto descritto successivamente nell'ambito dell'illustrazione del nuovo articolo 28 bis del Regolamento relativo all'avvio o alla modifica di rapporti di collaborazione con i predetti soggetti

## articolo 10

modifica l'articolo 26 del Regolamento "cancellazione dal registro".

Introduce nuovi modelli per la presentazione della relativa domanda, e **disposizioni specifiche per i soggetti iscritti nella sezione E**. In particolare, è stato previsto che, in caso di comunicazione di interruzione del rapporto da parte dell'intermediario per cui era svolta l'attività, salvo che il soggetto iscritto nella sezione E svolga l'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa per altri intermediari, l'ISVAP procede alla cancellazione d'ufficio.

### Art. 26, COMMI 2, 3

#### CANCELLAZIONE DAL REGISTRO

##### VECCHIO TESTO

###### Comma 1 omissis

###### Comma 2

Ai fini della cancellazione dei soggetti iscritti nelle sezioni C od E, fatti salvi i casi di cancellazione di ufficio, le imprese o gli intermediari che si avvalgono di tali soggetti presentano all'ISVAP apposita domanda.

###### Comma 3.

La domanda di cancellazione dal registro è redatta *secondo i corrispondenti schemi di cui agli allegati del gruppo n. 2.*

###### Commi 4, 5 omissis

##### NUOVO TESTO

###### Comma 1 omissis

.

###### Comma 2

Per i soggetti iscritti nella sezione E, *in caso di comunicazione di interruzione del rapporto ai sensi dell'art. 36, comma 6, salvo che il soggetto svolga l'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa per altri intermediari, l'ISVAP procede alla cancellazione d'ufficio.*

###### Comma 3.

La domanda di cancellazione dal registro è redatta *mediante compilazione dei corrispondenti quadri dei modelli di cui agli allegati n. 1, n. 2, n. 4.*

###### Commi 4, 5 omissis

**articolo 11 e articolo 12**

Modelli da compilare ai fini della presentazione all'ISVAP della **domanda di reiscrizione nel registro** di intermediari persone fisiche e di intermediari società.

---

**Art. 27, COMMA 1**

---

**REISCRIZIONE DELLE PERSONE FISICHE NEL REGISTRO**

| VECCHIO TESTO  | NUOVO TESTO   |
|--|---|
| <p><b><u>Comma 1</u></b><br/>Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, le persone fisiche iscritte nel registro e successivamente cancellate, possono essere nuovamente iscritte a condizione che:</p> <p>a) (omissis)<br/>b) (omissis)<br/>c) venga presentata apposita domanda di reiscrizione, con le modalità stabilite da uno degli articoli 12, 18 o 24 e secondo <i>il corrispondente schema di cui agli allegati del gruppo n. 3;</i></p> <p><b><u>Commi 2, 3 omissis</u></b></p> | <p><b><u>Comma 1</u></b><br/>Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, le persone fisiche iscritte nel registro e successivamente cancellate, possono essere nuovamente iscritte a condizione che:</p> <p>a) (omissis)<br/>b) (omissis)<br/>c) venga presentata apposita domanda di reiscrizione, con le modalità stabilite da uno degli articoli 12, 18 o 24 e secondo <i>i corrispondenti quadri dei modelli di cui agli allegati n. 1, n. 2, n. 3 o n. 5;</i></p> <p><b><u>Commi 2, 3 omissis</u></b></p> |

---

**Art. 28 COMMA 1**

---

**REISCRIZIONE DELLE PERSONE SOCIETA' NEL REGISTRO**

| VECCHIO TESTO  | NUOVO TESTO  |
|--|--|
| <p><b><u>Comma 1</u></b><br/>Le società cancellate dal registro possono esservi nuovamente iscritte, purché:</p> <p>a) (omissis)<br/>b) venga presentata apposita domanda di <i>iscrizione</i> con le modalità stabilite da uno degli articoli 16, 20 o 24 e secondo <i>il corrispondente schema di cui agli allegati del gruppo n. 3;</i><br/>c) (omissis)</p> <p><b><u>Comma 2 omissis</u></b></p> | <p><b><u>Comma 1</u></b><br/>Le società cancellate dal registro possono esservi nuovamente iscritte, purché:</p> <p>a) (omissis)<br/>b) venga presentata apposita domanda di <i>reiscrizione</i> con le modalità stabilite da uno degli articoli 16, 20 o 24 e secondo <i>i corrispondenti quadri di cui agli allegati n. 1, n. 2, n.4 o n. 5;</i><br/>b) (omissis)</p> <p><b><u>Comma 2 omissis</u></b></p> |

**articolo 13:**



## **Semplificazione delle procedure in tema di avvio e modifica dei rapporti di collaborazione con intermediari già iscritti nella sezione E.**

In particolare, posto che un intermediario iscritto nelle sezioni A, B o D, che intenda avvalersi di un soggetto già iscritto nella sezione E da altro intermediario, deve presentare apposita domanda di iscrizione del soggetto quale suo collaboratore, al fine di contenere i tempi del procedimento è stata disposta la riduzione da 90 a 45 giorni per lo svolgimento dell'istruttoria, nonché la semplificazione del relativo modello.

L'articolo dispone, inoltre, che nel caso in cui l'intermediario da iscrivere in E cessi il rapporto di collaborazione con l'intermediario che lo aveva iscritto, quest'ultimo debba comunicare all'ISVAP, attraverso l'utilizzo di un apposito modello, l'interruzione del rapporto entro 10 giorni.

In assenza di tale comunicazione, è stato previsto che il soggetto iscritto in E possa informare l'Autorità dell'intervenuta cessazione del rapporto di collaborazione, attraverso una apposita dichiarazione inserita nel modello utilizzato dal nuovo intermediario per il quale verrà svolta l'attività. Ciò, al fine di consentire all'ISVAP l'esercizio dei necessari poteri di vigilanza nei confronti del soggetto che abbia omissso di effettuare la comunicazione di interruzione del rapporto.

### Art. 28 BIS

#### AVVIO E MODIFICA DI UN RAPPORTO DI COLLABORAZIONE CON UN INTERMEDIARIO GIA' ISCRITTO NELLA SEZIONE E

| VECCHIO TESTO | NUOVO TESTO  |
|---------------|--|
|               | <p><u>Comma 1</u><br/><i>Ai fini dell'avvio di un rapporto di collaborazione con persone fisiche e società già iscritte nella sezione E, l'intermediario iscritto nella sezione A, B, o D che intende avvalersene presenta all'ISVAP apposita domanda di iscrizione, in regola con la vigente disciplina sull'imposta di bollo.</i></p> <p><u>Comma 2</u><br/><i>La domanda di cui al comma 1 è redatta mediante compilazione del modello di cui all'allegato n. 6.</i></p> <p><u>Comma 3</u><br/><i>L'IVAP, entro 45 giorni dalla ricezione della domanda, procede, sulla base dell'istruttoria con esito positivo, all'iscrizione nel registro della persona fisica o della società in qualità di addetto dell'intermediario che ha presentato la domanda. Si applica l'art. 25, comma 1.</i></p> <p><u>Comma 4</u><br/><i>Qualora le persone fisiche e le società di cui al comma 1 per le quali è stata chiesta l'iscrizione quali addetti di altro intermediario cessino di esercitare l'attività di intermediazione per il precedente intermediario, quest'ultimo presenta all'ISVAP una comunicazione di interruzione del rapporto secondo il modello di cui all'allegato n. 5.<br/>Si applica l'art. 36, comma 6</i></p> |

Variazioni all'articolo 29 del Regolamento in tema di **passaggio ad altra sezione del registro**, al fine di rendere più agevoli le procedure e di semplificare il modello.

## Art. 29 COMMI 1, 2

### PASSAGGIO AD ALTRA SEZIONE DEL REGISTRO

| VECCHIO TESTO   | NUOVO TESTO   |
|---|---|
| <p><b><u>Comma 1</u></b><br/>Le persone fisiche iscritte nel registro possono passare ad altra sezione, a condizione che:<br/><i>a) sia presentata istanza di cancellazione dalla sezione di provenienza secondo le modalità previste dal presente Regolamento;</i><br/><i>b) ricorrano le condizioni previste dall'articolo 27, comma 1, lettera a);</i><br/><i>c) sia presentata apposita domanda di iscrizione nella sezione di destinazione con le modalità e secondo gli schemi previsti per l'iscrizione in tale sezione.</i></p> | <p><b><u>Comma 1</u></b><br/>Le persone fisiche iscritte nel registro possono passare ad altra sezione, a condizione che: <i>ricorrano i presupposti di cui all'art. 27, comma 1, lettera a), e sia presentata all'ISVAP apposita domanda in regola con la vigente disciplina sull'imposta di bollo e secondo i corrispondenti quadri del modello di cui all'allegato n. 9. In caso di passaggio ad altra sezione del registro di intermediari provenienti dalla sezione C od E, l'impresa o l'intermediario per il quale è svolta l'attività presenta domanda di cancellazione dalla sezione di provenienza, comunicando l'interruzione del rapporto ai sensi dell'art. 36, comma 6, mediante compilazione del corrispondente quadro dell'allegato 9.</i></p>  |
| <p><b><u>Comma 2</u></b><br/>Il passaggio ad altra sezione del registro delle società è consentito a condizione che <i>ricorrano i presupposti di cui al comma 1, lettere a) e c)</i> e che le società richiedenti siano in possesso di tutti i requisiti previsti per l'iscrizione nella sezione di destinazione.</p>  | <p><b><u>Comma 2</u></b><br/>Il passaggio ad altra sezione del registro delle società è consentito a condizione che <i>sia presentata all'ISVAP apposita domanda in regola con la vigente disciplina sull'imposta di bollo e secondo i corrispondenti quadri del modello di cui all'allegato n. 9</i> e che le società richiedenti siano in possesso di tutti i requisiti previsti per l'iscrizione nella sezione di destinazione. <i>In caso di passaggio ad altra sezione del registro di società provenienti dalla sezione E, l'intermediario per il quale è svolta l'attività presenta domanda di cancellazione dalla sezione di provenienza, comunicando l'interruzione del rapporto ai sensi dell'art. 36, comma 6, mediante compilazione del corrispondente quadro dell'allegato n. 9.</i></p> |
| <p><b><u>Commi 3, 4 omissis</u></b></p>   | <p><b><u>Commi 3, 4 omissis</u></b></p>   |

**articolo 15:**

Modello da compilare ai fini dell'**estensione dell'attività di intermediazione in altri Stati membri degli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D.**

Art. 31 COMMA 1

ESTENSIONE DELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI INTERMEDIAZIONE IN ALTRI STATI MEMBRI

| VECCHIO TESTO  | NUOVO TESTO   |
|--|---|
| <p><b><u>Comma 1</u></b><br/>Gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D che intendono operare in altri Stati membri in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi presentano all'ISVAP apposita comunicazione, redatta <i>secondo i corrispondenti schemi di cui agli allegati del gruppo n. 4.</i></p> <p><b><u>Commi 2, 3 omissis</u></b></p> | <p><b><u>Comma 1</u></b><br/>Gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D che intendono operare in altri Stati membri in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi presentano all'ISVAP apposita comunicazione, redatta <i>mediante compilazione del modello di cui all'allegato n. 10.</i></p> <p><b><u>Commi 2, 3 omissis</u></b></p> |

## articolo 16:

### Obblighi di comunicazione all'ISVAP da parte degli intermediari.

In un'ottica di semplificazione, le informazioni da comunicare sono state circoscritte a quelle maggiormente rilevanti (sono state escluse le comunicazioni relative ai luoghi di conservazione della documentazione e alla denominazione delle imprese per le quali gli intermediari svolgono attività in altri Stati membri) ed è stato previsto un allungamento dei termini per effettuare talune comunicazioni, con esclusione di quelle (perdita dei requisiti di onorabilità e professionalità e avvio dell'operatività dei soggetti inoperativi) per le quali sussistono da parte dell'Autorità esigenze di maggiore tempestività nell'acquisizione delle informazioni dalle stesse recate. E' stata poi introdotta una previsione che semplifica le comunicazioni inerenti le variazioni delle cariche rivestite da soggetti iscritti nelle sezioni A o B del registro nell'ambito di società iscritte nelle medesime sezioni.

E' stato previsto, in caso di interruzione del rapporto, un obbligo per le imprese o per gli intermediari che si avvalevano dei soggetti iscritti nelle sezioni C od E di presentare all'ISVAP apposita comunicazione (tramite specifico modello), entro un determinato termine oppure la documentazione attestante le cause che giustificano la mancata presentazione della comunicazione stessa. **Si tratta di un obbligo sanzionabile, in caso di inosservanza, sia sotto il profilo amministrativo pecuniario sia sotto quello disciplinare.**

## Art. 36 COMMI 1, 2, 3, 4, 6, 7

### OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

| VECCHIO TESTO  | NUOVO TESTO  |
|--|--|
| <p><b>Comma 1</b><br/>Gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D del registro comunicano all'ISVAP:</p> <p>a) entro cinque giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento, la perdita di taluno dei requisiti previsti per l'iscrizione;</p> <p>b) entro <i>dieci</i> giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento o dal momento in cui ne hanno notizia:</p> <p><i>1) i luoghi di conservazione della documentazione di cui all'articolo 57;</i></p> <p><i>2) le eventuali variazioni degli elementi informativi resi in sede di iscrizione o di comunicazione ai sensi dell'articolo 33, ovvero di quelli di cui al precedente punto 1);</i></p> <p><i>3) nel caso in cui siano stati abilitati ad operare in altri Stati membri, il nome dell'impresa di assicurazione per la quale svolgono l'attività negli stessi Stati;</i></p> <p>4) relativamente agli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D, l'inizio dell'eventuale periodo di in operatività.</p> <p>Nel caso in cui le informazioni riguardino intermediari iscritti nelle sezioni C od E, gli obblighi di comunicazione sono a carico, rispettivamente, delle imprese o degli intermediari che se ne avvalgono.</p> | <p><b>Comma 1</b><br/>Gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D del registro comunicano all'ISVAP:</p> <p>a) entro cinque giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento, la perdita di taluno dei requisiti previsti per l'iscrizione;</p> <p>b) entro <i>venti</i> giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento o dal momento in cui ne hanno notizia:</p> <p><i>1) abrogato</i></p> <p><i>2) le eventuali variazioni degli elementi informativi resi in sede di iscrizione;</i></p> <p><i>3) abrogato</i></p> <p>4) relativamente agli intermediari iscritti nelle sezioni A o B, l'inizio dell'eventuale periodo di in operatività.</p> <p>Nel caso in cui le informazioni riguardino le nomine e le cassazioni di soggetti iscritti nella sezione A o B del registro ai sensi degli art. 13, comma, lettera c) e comma 2, lettera a), gli obblighi di comunicazione sono a carico esclusivamente delle relative società.</p> |

#### Comma 2

Gli intermediari temporaneamente non operanti iscritti nelle sezioni **A, B o D**, in caso di ripresa dell'attività ne danno comunicazione all'ISVAP entro cinque giorni lavorativi dal termine del periodo di inoperatività. *Per gli intermediari iscritti nelle sezioni A o B*, la ripresa dell'attività è subordinata al possesso della copertura della polizza di assicurazione della responsabilità civile di cui agli articoli 11 o 15, che deve avere decorrenza dalla data di avvio dell'operatività, *da attestare mediante trasmissione all'ISVAP, unitamente alla comunicazione di cui al presente comma, di una dichiarazione sostitutiva conforme al corrispondente schema di cui agli allegati del gruppo n. 6.*

#### Comma 3 omissis

#### Comma 4

*Gli intermediari iscritti nella sezione A che hanno ricevuto incarichi agenziali comunicano all'ISVAP, secondo quanto specificato nello schema di cui all'allegato n. 5B, gli elementi informativi di cui al comma 3, nei termini previsti dal medesimo comma.*

#### Comma 5 omissis

#### Comma 6

Le imprese e gli intermediari che si avvalgono, rispettivamente, di soggetti iscritti nelle sezioni C od E, in caso di interruzione del rapporto ne danno comunicazione all'ISVAP entro dieci giorni lavorativi dalla data dell'interruzione.

#### Comma 2

Gli intermediari temporaneamente non operanti iscritti nelle sezioni **A, B**, in caso di ripresa dell'attività ne danno comunicazione all'ISVAP entro cinque giorni lavorativi dal termine del periodo di inoperatività. La ripresa dell'attività è subordinata al possesso della copertura della polizza di assicurazione della responsabilità civile di cui agli articoli 11 o 15, che deve avere decorrenza dalla data di avvio dell'operatività, *nonché per gli intermediari persone fisiche al conseguimento dell'aggiornamento professionale di cui all'articolo 38 in caso di inoperatività protratta per oltre un anno. La comunicazione di avvio dell'operatività con la relativa attestazione concernente la sussistenza della copertura della polizza di assicurazione della responsabilità civile, nonché l'eventuale aggiornamento professionale è redatta secondo il modello di cui all'allegato n. 11.*

#### Comma 3 omissis

#### Comma 4

*Le informazioni indicate nel comma 3 sono trasmesse all'ISVAP dalle imprese utilizzando le specifiche tecniche ed i tracciati record riportati nel documento A annesso all'allegato n. 12 al presente Regolamento.*

#### Comma 5 omissis

#### Comma 6

Le imprese e gli intermediari che si avvalgono, rispettivamente, di soggetti iscritti nelle sezioni C od E, in caso di interruzione del rapporto ne danno comunicazione all'ISVAP *secondo il modello di cui rispettivamente, all'allegato n. 3 e 5 bis, entro dieci giorni lavorativi dalla data dell'interruzione o a documentare, nel medesimo termine, le cause giustificative della mancata presentazione della comunicazione.*

#### Comma 7

*Le informazioni di cui alle tabelle dell'allegato n. 3 al presente Regolamento possono essere trasmesse all'ISVAP utilizzando tecniche ed i tracciati record riportati nel documento C annesso al medesimo allegato n. 3*

**articolo 17:**

**casi di esonero dall'aggiornamento professionale** per gli intermediari inoperativi e per gli intermediari che si trovino in specifiche situazioni personali o di salute (gravidanza, parto, adempimento di doveri collegati alla maternità o alla paternità in presenza di figli minori, grave malattia o infortunio) che non consentano di partecipare ai corsi di aggiornamento.

**Art. 38****AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE**

| <b>VECCHIO TESTO</b>                | <b>NUOVO TESTO</b>   |
|-------------------------------------|--|
| <p><u>Commi 1, 2, 3 omissis</u></p> | <p><u>Commi 1, 2, 3 omissis</u></p> <p><u>Comma 4</u><br/><i>Gli intermediari persone fisiche iscritti nelle sezioni A o B del registro e temporaneamente non operanti non sono tenuti, durante il periodo di inoperatività, all'aggiornamento professionale periodico di cui al comma 1. In ogni caso, se il periodo di inoperatività ha una durata superiore ad un anno, ai fini della ripresa dell'attività ai sensi dell'art. 36, comma 2, gli intermediari devono avere effettuato un aggiornamento professionale di livello almeno pari a quello previsto dal comma 1</i></p> <p><u>Comma 5</u><br/><i>I soggetti di cui al comma 1 sono esonerati dall'aggiornamento professionale previsto dal medesimo comma nei casi di :</i></p> <p>a) gravidanza, parto, adempimento di doveri collegati alla maternità o alla paternità in presenza di figli minori;</p> <p>b) grave malattia o infortunio.</p> <p><i>L'esonero, in caso di gravidanza, compete dall'inizio del terzo mese precedente la data prevista per il termine della gravidanza sino ad un anno successivo alla data del parto, salvo esoneri ulteriori per comprovate ragioni di salute. L'esonero dovuto ad adempimento di doveri collegati alla maternità o alla paternità in presenza di figli minori, a grave malattia o ad infortunio compete limitatamente al periodo di durata dell'impedimento.</i></p> <p><i>Decorso un anno dall'ultimo aggiornamento professionale, ai fini della ripresa dell'attività i soggetti di cui al comma 1 devono aver effettuato un aggiornamento professionale di livello almeno pari a quello previsto dal medesimo comma</i></p> |

**articolo 18**

modifica l'articolo 42 del Regolamento concernente gli addetti all'attività di intermediazione all'interno dei locali, (rettifica un mero errore formale).

**Art. 42, COMMA 1****REQUISITI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'**

*(Esercizio dell'attività di intermediazione per il tramite di addetti operanti all'interno dei locali dell'intermediario)*

| <b>VECCHIO TESTO</b>   | <b>NUOVO TESTO</b>  |
|--|---|
| <p><b><u>Comma 1</u></b><br/>Gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D del registro possono avvalersi, per lo svolgimento dell'attività di intermediazione all'interno dei propri locali, di addetti per i quali abbiano preventivamente accertato:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 110, comma 1, del decreto;</li><li>b) il possesso di cognizioni e capacità professionali adeguate all'attività svolta ed ai contratti intermediari, acquisito mediante la partecipazione a corsi di formazione, conformi ai criteri stabiliti dall'articolo 17, comma 2, tenuti od organizzati a cura degli stessi intermediari per i quali operano o delle relative imprese proponenti.</li></ul> <p><i>In caso di addetti di intermediari iscritti nella sezione E, il possesso dei suddetti requisiti è accertato dagli intermediari per cui questi ultimi svolgono l'attività. I corsi di formazione professionale sono tenuti od organizzati a cura degli stessi intermediari per i quali gli intermediari iscritti nella sezione E operano o delle relative imprese proponenti.</i></p> <p><b><u>Commi 3, 4, omissis</u></b></p> | <p><b><u>Comma 1</u></b><br/>Gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D del registro possono avvalersi, per lo svolgimento dell'attività di intermediazione all'interno dei propri locali, di addetti per i quali abbiano preventivamente accertato:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 110, comma 1, del decreto;</li><li>b) il possesso di cognizioni e capacità professionali adeguate all'attività svolta ed ai contratti intermediari, acquisito mediante la partecipazione a corsi di formazione, conformi ai criteri stabiliti dall'articolo 17, comma 2, tenuti od organizzati a cura degli stessi intermediari per i quali operano o delle relative imprese proponenti.</li></ul> <p><b><u>Abrogato</u></b></p> <p><b><u>Commi 3, 4, omissis</u></b></p> |

**articolo 19:**

Introduce nel Regolamento un nuovo articolo 44 bis finalizzato a dettare **disposizioni in tema di scioglimento dell'incarico di intermediazione conferito a soggetti iscritti nella sezione A** del registro a seguito del verificarsi di circostanze eccezionali e non prevedibili da parte dell'impresa di assicurazione, la cui effettiva sussistenza è verificata dall'Autorità. L'articolo disciplina le condizioni e le modalità di esercizio dell'attività nell'attesa del conferimento dell'incarico ad altro intermediario, nonché gli effetti conseguenti alla mancata sostituzione dell'intermediario il cui rapporto è cessato. In particolare, è disciplinato il caso in cui l'impresa, nell'attesa del conferimento del nuovo incarico ad altro intermediario, assuma - attraverso la preposizione di propri dipendenti quali institori - la gestione diretta dell'attività per una durata massima, prevedendo che in tale periodo l'impresa assuma formalmente la responsabilità per l'operato dei collaboratori dell'agente cessato dei quali si avvale. E' stato altresì previsto che, a fini di pubblicità in merito all'assunzione della gestione diretta, l'impresa ne fornisca notizia sul proprio sito internet indicando la data di avvio e di cessazione della gestione medesima.

Art. 44, BIS

NORME PARTICOLARI IN MATERIA DI SCIOGLIMENTO DELL'INCARICO DI INTERMEDIAZIONE CONFERITO A SOGGETTI ISCRITTI NELLA SEZIONE A

| VECCHIO TESTO | NUOVO TESTO  |
|---------------|--|
|               | <p><b><u>Comma 1</u></b><br/><i>Nel caso in cui l'incarico di intermediazione conferito a soggetti iscritti nella sezione A del registro si sciogla per il verificarsi di una circostanza eccezionale e non prevedibile da parte dell'impresa preponente, l'impresa, in attesa del conferimento dell'incarico ad altro intermediario iscritto nella sezione A, può assumere temporaneamente, attraverso la preposizione di un proprio dipendente quale institore, la gestione diretta dell'attività a condizione che:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li><i>a) entro sessanta giorni dalla data in cui è stato sciolto l'incarico di intermediazione o l'impresa ne abbia avuto notizia, conferisca un incarico ad altro soggetto iscritto nella sezione A e ne dia comunicazione all'ISVAP entro i successivi dieci giorni;</i></li><li><i>b) l'impresa, per continuare ad avvalersi dei soggetti iscritti nella sezione E che svolgevano l'attività per l'intermediario il cui rapporto si è sciolto, nonché degli addetti all'attività di intermediazione all'interno dei locali del medesimo intermediario, assuma, con atto sottoscritto dal legale rappresentante, la responsabilità per l'operato di tali soggetti fino all'iscrizione nella sezione E del registro da parte dell'intermediario al quale è stato conferito l'incarico ai sensi della lettera a), dei soggetti di cui quest'ultimo intenda avvalersi per lo svolgimento dell'attività di intermediazione al di fuori dei propri locali.</i></li></ul> |



**Comma 2**

*Nel corso della gestione diretta i soggetti iscritti nella sezione E, dei quali l'impresa continui ad avvalersi ai sensi del comma 1, lettera b), rimangono iscritti nel registro.*

**Comma 3**

*L'ISVAP si riserva di verificare la sussistenza delle circostanze eccezionali e non prevedibili di cui al comma 1*

**Comma 4**

*L'impresa preponente comunica all'ISVAP, entro cinque giorni lavorativi dalla data in cui è stato sciolto l'incarico di intermediazione o l'impresa ne abbia avuto notizia, l'assunzione in gestione diretta dell'attività dell'intermediario, indicando le circostanza di cui al comma 1, attestate dalla relativa documentazione di supporto, nonché il nominativo del dipendente preposto in qualità di istitutore. L'impresa dà notizia dell'avvio e della cessazione della gestione diretta attraverso la pubblicazione di un'apposita comunicazione sul proprio sito internet.*

**Comma 5**

*L'intermediario a cui è stato conferito l'incarico di intermediazione ai sensi del comma 1, lettera a), provvede a richiedere l'iscrizione nel registro dei soggetti di cui intenda avvalersi per lo svolgimento dell'attività di intermediazione al di fuori dei propri locali. L'ISVAP provvede alla cancellazione d'ufficio dal registro dei soggetti di cui al comma 2 per i quali il nuovo intermediario non abbia richiesto l'iscrizione*

**Comma 6**

*Nel caso in cui l'impresa non abbia comunicato all'ISVAP nei termini di cui al comma 1, lettera a), l'avvenuta sostituzione dell'intermediario il cui rapporto si è sciolto, l'ISVAP provvede alla cancellazione d'ufficio dal registro dei soggetti iscritti nella sezione E dei quali il medesimo intermediario si avvaleva.*

**Comma 7**

*Nei casi previsti dal comma 5 e dal comma 6 la cancellazione dei soggetti iscritti nella sezione E del registro non ha luogo se tali soggetti sono stati iscritti nel registro anche da altri intermediari.*

**L'articolo 20:**

Modifica l'articolo 47 del Regolamento, **elevando**, per i contratti di assicurazione contro i danni, **da 500 euro a 750 euro** la misura del premio che gli intermediari possono ricevere come denaro contante.

Art. 47, COMMA 3

REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO

| VECCHIO TESTO  | NUOVO TESTO  |
|--|--|
| <p><b><u>Commi 1, 2 omissis</u></b></p> <p><b><u>Comma 3</u></b><br/>Gli intermediari possono ricevere dal contraente, a titolo di pagamento dei premi assicurativi:</p> <p>a) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa per conto della quale operano o a quella di cui sono distribuiti i contratti, oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;</p> <p>b) ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati alla precedente lettera a).</p> <p>Agli intermediari è fatto divieto di ricevere denaro contante a titolo di pagamento di premi relativi a contratti di assicurazione sulla vita, di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto. Per i contratti di assicurazione contro i danni, di cui all'articolo 2, comma 3 del decreto, il divieto riguarda i premi di importo superiore <b>a cinquecento</b> euro annui per ciascun contratto. Il divieto non opera per le coperture del ramo responsabilità civile auto e per le relative garanzie accessorie, se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto.</p> | <p><b><u>Commi 1, 2 omissis</u></b></p> <p><b><u>Comma 3</u></b><br/>Gli intermediari possono ricevere dal contraente, a titolo di pagamento dei premi assicurativi:</p> <p>a) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa per conto della quale operano o a quella di cui sono distribuiti i contratti, oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;</p> <p>b) ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati alla precedente lettera a).</p> <p>Agli intermediari è fatto divieto di ricevere denaro contante a titolo di pagamento di premi relativi a contratti di assicurazione sulla vita, di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto. Per i contratti di assicurazione contro i danni, di cui all'articolo 2, comma 3 del decreto, il divieto riguarda i premi di importo superiore <b>a settecentocinquanta</b> euro annui per ciascun contratto. Il divieto non opera per le coperture del ramo responsabilità civile auto e per le relative garanzie accessorie, se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto.</p> |

## articolo 21:

Informativa precontrattuale, obblighi di consegna del modello 7A contenente il riepilogo dei principali doveri comportamentali cui sono tenuti gli intermediari e del modello 7B relativo ai dati essenziali degli intermediari e della loro attività.

In particolare, con riferimento al **modello 7A la nuova disposizione prevede che la consegna sia effettuata, al pari del modello 7B**, prima della sottoscrizione del contratto o della proposta anziché al momento del primo contatto con il cliente. Con riguardo al **modello 7B, la variazione è volta a prevedere che in caso di modifiche di rilievo o di rinnovo del contratto l'obbligo di consegna del modello sia limitato all'ipotesi in cui i dati relativi all'intermediario ed alla sua attività siano modificati rispetto a quelli già resi noti al momento della sottoscrizione iniziale.**

Tali modifiche consentono di attuare una semplificazione delle prescrizioni relative all'informativa precontrattuale, sia allineando i tempi di consegna dei modelli, con possibilità per gli intermediari di procedere ad una unificazione degli stessi senza tuttavia alterarne il contenuto, sia contenendo gli adempimenti posti in capo agli intermediari laddove, in assenza di variazioni dei dati, le esigenze di informativa siano state già soddisfatte con la prima consegna.

## Art. 49, COMMI 1, 2, 3, 5

### INFORMATIVA PRECONTRATTUALE

| VECCHIO TESTO  | NUOVO TESTO   |
|--|---|
| <p><u>Comma 1</u><br/><i>In occasione del primo contatto con il contraente, gli intermediari consegnano a quest'ultimo copia di un documento riepilogativo dei principali obblighi di comportamento cui gli stessi intermediari sono tenuti a norma del decreto e del presente Regolamento, conforme al modello di cui all'allegato n. 7A.</i></p> <p><u>Comma 2</u><br/>Prima di far sottoscrivere una proposta o, qualora non prevista, un contratto di assicurazione, gli intermediari consegnano al contraente:</p> <p>a) copia di una dichiarazione, conforme al modello di cui all'allegato n. 7B, da cui risultino i dati essenziali degli intermediari e della loro attività. La dichiarazione è aggiornata ad ogni variazione dei dati in essa contenuti ed è <i>consegnata anche in caso di modifiche di rilievo del contratto o di rinnovo che comporti tali modifiche;</i></p> <p>b) la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni.</p> | <p><u>Comma 1 abrogato</u></p> <p><u>Comma 2</u><br/>Prima di far sottoscrivere una proposta o, qualora non prevista, un contratto di assicurazione, gli intermediari consegnano al contraente:</p> <p>a) copia di una dichiarazione, conforme al modello di cui all'allegato n. 7B, da cui risultino i dati essenziali degli intermediari e della loro attività. La dichiarazione è aggiornata ad ogni variazione dei dati in essa contenuti. <b><i>In caso di modifiche di rilievo del contratto o di rinnovo la dichiarazione è consegnata se i dati in essa contenuti sono modificati;</i></b></p> <p><b><i>a bis) copia di un documento, conforme al modello di cui all'allegato n. 7/A, che riepiloga i principali obblighi di comportamento cui gli intermediari sono tenuti a norma del decreto e del presente regolamento;</i></b></p> <p>b) la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni.</p> |

**Comma 3**

La consegna della documentazione di cui al comma 1 e 2 deve risultare da un'apposita dichiarazione, redatta con caratteri idonei per dimensione e struttura grafica, da far sottoscrivere al contraente. L'intermediario conserva la documentazione atta a comprovare l'adempimento degli obblighi di consegna previsti *dai commi 1 e 2*.

**Comma 4 omissis.****Comma 5.**

Sono esclusi dagli obblighi informativi di cui *al comma 1 e al comma 2, lettera a)*, nonché da quanto disposto al comma 3 in relazione a tali obblighi, gli intermediari di assicurazione quando operano nei grandi rischi.

**Comma 3**

La consegna della documentazione di cui al comma 2 deve risultare da un'apposita dichiarazione, redatta con caratteri idonei per dimensione e struttura grafica, da far sottoscrivere al contraente. L'intermediario conserva la documentazione atta a comprovare l'adempimento degli obblighi di consegna previsti *dal comma 2 lettere a) e a bis)*.

**Comma 4 omissis.****Comma 5.**

Sono esclusi dagli obblighi informativi di cui *al comma 2, lettere a) e a bis)*, nonché da quanto disposto al comma 3 in relazione a tali obblighi, gli intermediari di assicurazione quando operano nei grandi rischi.

---

**Art. 51, COMMA 2**

---

**INFORMATIVA PRECONTRATTUALE****VECCHIO TESTO****Comma 1 omissis****Comma 2**

*L'informativa di cui all'articolo 49, commi 1 e 2*, è fornita su supporto cartaceo o altro supporto durevole e accessibile per il contraente. L'informativa di cui all'articolo 49, *comma 1 e comma 2, lettera a)* può essere anticipata verbalmente ove sia necessaria una copertura immediata del rischio o qualora lo richieda il contraente; in tali casi l'intermediario provvede a fornire l'informativa su supporto cartaceo o altro supporto durevole subito dopo la conclusione del contratto e comunque non oltre i due giorni lavorativi successivi.

**NUOVO TESTO****Comma 1 omissis****Comma 2**

*L'informativa di cui all'articolo 49, commi 2*, è fornita su supporto cartaceo o altro supporto durevole e accessibile per il contraente. *L'informativa di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a) ed a bis)* può essere anticipata verbalmente ove sia necessaria una copertura immediata del rischio o qualora lo richieda il contraente; in tali casi l'intermediario provvede a fornire l'informativa su supporto cartaceo o altro supporto durevole subito dopo la conclusione del contratto e comunque non oltre i due giorni lavorativi successivi.

**articolo 23:**

**Obblighi di separazione patrimoniale.**

In particolare, per tener conto delle diverse realtà operative e delle esigenze organizzative degli intermediari, sono stati **elevati da cinque a dieci giorni i termini per procedere al versamento dei premi ricevuti dai contraenti nel conto separato** ed è stata prevista la possibilità di effettuare il versamento di detti premi nel conto separato al netto delle provvigioni spettanti agli intermediari laddove ciò sia consentito nel rapporto contrattuale con le imprese. La modifica lascia inalterate le finalità della previsione regolamentare dal momento che rimane **ferma l'impossibilità per gli intermediari di effettuare versamenti temporanei su conti diversi da quello separato.**

Art. 54, COMMA 2

OBBLIGHI DI SEPARAZIONE PATRIMONIALE

| VECCHIO TESTO  | NUOVO TESTO   |
|--|---|
| <p><u>Comma 1 omissis</u></p> <p><u>Comma 2</u><br/>Ai fini di cui al comma 1 e per gli effetti di cui all'articolo 117, commi 2 e 3 del decreto, i premi pagati agli intermediari sono versati in un conto corrente bancario o postale separato, intestato all'impresa o all'intermediario stesso espressamente in tale qualità. Il versamento avviene con immediatezza e comunque non oltre <b><i>i cinque</i></b> giorni successivi a quello in cui i premi sono stati ricevuti. Gli intermediari che operano per più imprese adottano procedure idonee a garantire, anche in sede di procedimenti esecutivi, l'attribuzione delle somme alle singole imprese preponenti e ai rispettivi assicurati. Agli intermediari non sono consentiti versamenti temporanei dei premi e delle somme destinate ai risarcimenti o ad altre prestazioni assicurative dovute dalle imprese nei conti correnti diversi dal conto corrente separato.</p> <p><u>Comma 3 omissis</u></p> | <p><u>Comma 1 omissis</u></p> <p><u>Comma 2</u><br/>Ai fini di cui al comma 1 e per gli effetti di cui all'articolo 117, commi 2 e 3 del decreto, i premi pagati agli intermediari sono versati in un conto corrente bancario o postale separato, intestato all'impresa o all'intermediario stesso espressamente in tale qualità. Il versamento avviene con immediatezza e comunque non oltre <b><i>dieci</i></b> giorni successivi a quello in cui i premi sono stati ricevuti. <b><i>Il versamento può essere effettuato al netto delle provvigioni spettanti agli intermediari nel caso in cui tale modalità sia consentita dalle imprese preponenti.</i></b> Gli intermediari che operano per più imprese adottano procedure idonee a garantire, anche in sede di procedimenti esecutivi, l'attribuzione delle somme alle singole imprese preponenti e ai rispettivi assicurati. Agli intermediari non sono consentiti versamenti temporanei dei premi e delle somme destinate ai risarcimenti o ad altre prestazioni assicurative dovute dalle imprese nei conti correnti diversi dal conto corrente separato.</p> <p><u>Comma 3 omissis</u></p> |

## articolo 24

Inserisce nel Regolamento un nuovo articolo 54 bis volto a recepire le modifiche apportate all'articolo 117 del Codice delle assicurazioni dalla legge finanziaria 2007, che ha esentato gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D dagli obblighi di separazione patrimoniale, consentendo a questi ultimi, in alternativa al conto separato e senza necessità di una preventiva autorizzazione da parte dell'impresa al fine di non vanificare l'effettività della disposizione, di stipulare una **fideiussione bancaria** che presenti determinate caratteristiche. Il nuovo articolo 54 bis reca inoltre alcune previsioni di dettaglio relative alla stipulazione della fideiussione, quali in particolare l'operatività **a prima richiesta**, la necessità del mantenimento costante delle caratteristiche della garanzia previste dalla norma primaria e i parametri di riferimento per la determinazione della capacità finanziaria oggetto della garanzia.

### Art. 54, BIS

#### FIDEIUSSIONE BANCARIA

| VECCHIO TESTO | NUOVO TESTO   |
|---------------|---|
|               | <p><b><u>Comma 1</u></b><br/><i>Le disposizioni dell'art. 54 non si applicano agli intermediari iscritti nella sezione A, B o D che possono documentare in modo permanente con fideiussione bancaria una capacità finanziaria pari al quattro per cento dei premi incassati, con un minimo di euro quindicimila. A tal fine, i premi sono considerati al netto degli oneri fiscali.</i></p> <p><b><u>Comma 2</u></b><br/><i>La fideiussione bancaria stipulata dagli intermediari iscritti nella sezione A, B o D deve prevedere l'operatività della garanzia a prima richiesta e deve assicurare il mantenimento costante delle caratteristiche di cui al comma 1.</i></p> <p><b><u>Comma 3</u></b><br/><i>Ai fini del rilascio della fideiussione è preso a riferimento l'ammontare dei premi incassati al 31 dicembre dell'anno precedente a quello della stipulazione</i></p> |

**articolo 25:  
adempimenti a carico degli intermediari / polizze collettive.**

Art. 56

CONTRATTI IN FORMA COLLETTIVA

**VECCHIO TESTO**

**Comma 1**

*Con* riferimento ai contratti in forma collettiva in cui gli assicurati sostengono in tutto o in parte l'onere economico connesso al pagamento dei premi e sono, direttamente o tramite i loro aventi causa, portatori di un interesse alla prestazione, le disposizioni degli articoli 48, 49, *commi 1, 2 e 3*, 51 e *53* si applicano nei confronti degli assicurati, oltre che del contraente.

**NUOVO TESTO**

**Comma 1**

Con riferimento ai contratti in forma collettiva in cui gli assicurati sostengono in tutto o in parte l'onere economico connesso al pagamento dei premi e sono, direttamente o tramite i loro aventi causa, portatori di un interesse alla prestazione, le disposizioni degli articoli 48, **49, comma 2 lettera b)** 51 si applicano nei confronti degli assicurati, oltre che del contraente.

*La documentazione di cui all'art. 49, comma 2, lettera b) è consegnata agli assicurati del contraente*

## articolo 26:

### Obblighi di conservazione della documentazione.

Al fine di ridurre gli oneri è stato eliminato l'obbligo di conservazione della documentazione non strettamente rilevante ai fini della verifica del rispetto delle norme previste dalla disciplina sull'intermediazione assicurativa. In coerenza con le modifiche apportate in tema di aggiornamento professionale è stato introdotto un obbligo di conservazione della documentazione comprovante la sussistenza delle situazioni di esonero.

## Art. 57, COMMI 1, 3

### CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

#### VECCHIO TESTO

##### Comma 1

Gli intermediari, per almeno cinque anni, salvo diverso termine di legge, conservano *nei luoghi comunicati ai sensi dell'articolo 36* la documentazione concernente:

- a) i conferimenti degli incarichi, gli accordi aventi ad oggetto lo svolgimento dell'attività di intermediazione ed eventuali procure;
- b) i contratti conclusi per il loro tramite e la documentazione ad essi relativa;
- c) le proposte di assicurazione e gli altri documenti sottoscritti dai contraenti;
- d) *la corrispondenza intercorsa con le imprese o con gli intermediari per i quali operano, relativa all'attività di intermediazione svolta;*
- e) la formazione professionale di cui agli articoli 17 e 21 e l'aggiornamento professionale di cui all'articolo 38;

f) l'evidenza dei soggetti che svolgono attività di intermediazione nell'ambito della loro organizzazione ed ai quali si estende la copertura assicurativa della polizza di cui agli articoli 11 e 15;

g) l'iscrizione nella sezione E dei soggetti di cui si avvalgono e l'aggiornamento professionale effettuato dagli stessi, *nonché* la documentazione relativa agli accertamenti svolti ai sensi dell'articolo 42 con riguardo agli addetti operanti all'interno dei propri locali.

Per gli intermediari iscritti nella sezione C la documentazione di cui al comma 1, lettere da a) ad e), può essere conservata dalle imprese per conto delle quali tali soggetti operano, *che provvedono tempestivamente a comunicare all'ISVAP i luoghi, diversi dalla sede legale, dove tale documentazione è eventualmente conservata.*

##### Comma 2 omissis.

#### NUOVO TESTO

##### Comma 1

Gli intermediari, per almeno cinque anni, salvo diverso termine di legge, conservano la documentazione concernente:

- a) i conferimenti degli incarichi, gli accordi aventi ad oggetto lo svolgimento dell'attività di intermediazione ed eventuali procure;
- b) i contratti conclusi per il loro tramite e la documentazione ad essi relativa;
- c) le proposte di assicurazione e gli altri documenti sottoscritti dai contraenti;
- d) *abrogato*

e) la formazione professionale di cui agli articoli 17 e 21 e l'aggiornamento professionale di cui all'articolo 38, *inclusa la eventuale documentazione attestante la sussistenza delle cause giustificative dell'esonero dall'aggiornamento professionale previste dal comma 5 del medesimo articolo;*

f) l'evidenza dei soggetti che svolgono attività di intermediazione nell'ambito della loro organizzazione ed ai quali si estende la copertura assicurativa della polizza di cui agli articoli 11 e 15;

g) l'iscrizione nella sezione E dei soggetti di cui si avvalgono e l'aggiornamento professionale effettuato dagli stessi, la documentazione relativa agli accertamenti svolti ai sensi dell'articolo 42 con riguardo agli addetti operanti all'interno dei propri locali, *nonché la eventuale documentazione attestante la sussistenza delle cause giustificative dell'esonero dall'aggiornamento professionale previste dall'art. 38, comma 5.*

Per gli intermediari iscritti nella sezione C la documentazione di cui al comma 1, lettere da a) ad e), può essere conservata dalle imprese per conto delle quali tali soggetti operano.

##### Comma 2 omissis.



**Comma 3**

Le imprese conservano, negli stessi termini di cui al comma 1, *presso la sede legale o i diversi luoghi comunicati all'ISVAP*, la documentazione relativa alla formazione e all'aggiornamento professionale eventualmente impartiti agli intermediari di cui si avvalgono.

**Comma 4 omissis**

**Comma 3**

Le imprese conservano, negli stessi termini di cui al comma 1, la documentazione relativa alla formazione e all'aggiornamento professionale eventualmente impartiti agli intermediari di cui si avvalgono, *inclusa la eventuale documentazione attestante la sussistenza delle cause giustificative dell'esonero dall'aggiornamento professionale previste dall'art. 38 comma 5.*

**Comma 4 omissis**

**articoli 27 e 28:**

**contratti di assicurazione a distanza**

modifiche ai riferimenti normativi al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 190, recati dagli articoli 59 e 60 del Regolamento, tenuto conto dell'intervenuta abrogazione di tale decreto e dell'inserimento delle previsioni nello stesso contenute nel Codice del consumo.

Art. 59, COMMA 1

REGOLE PARTICOLARI DI COMPORTAMENTO

| VECCHIO TESTO  | NUOVO TESTO   |
|--|---|
| <p>Nello svolgimento dell'attività di cui all'art. 58, comma 1, gli intermediari sono tenuti ad osservare <i>le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 190</i> nonchè le disposizioni di cui agli art. 47,48,52,53,54,55 e 57</p> | <p>Nello svolgimento dell'attività di cui all'art. 58, comma 1, gli intermediari sono tenuti ad osservare <i>le disposizioni di cui alla Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IV bis, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206</i> nonchè le disposizioni di cui agli art. 47,48,52,53,54,55 e 57</p> |
| <p><b><u>Comma 1</u></b><br/>Omissis (...) in caso di vendita per telefono le informazioni da fornire al contraente sono quelle previste <i>dall'art. 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 190</i></p>   | <p><b><u>Comma 1</u></b><br/>Omissis (...) in caso di vendita per telefono le informazioni da fornire al contraente sono quelle previste dall'art. <i>67 novies del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206</i></p>  |

## **articolo 29:**

### **Illeciti disciplinari.**

E' stata differenziata la sanzione in ragione del tipo di illecito commesso per le fattispecie relative alla violazione degli obblighi di separatezza patrimoniale ed alla inosservanza delle previsioni in tema di fideiussione bancaria. In particolare, è stata prevista la sanzione base della radiazione per l'ipotesi di mancata costituzione del conto separato o mancata stipulazione della fideiussione bancaria di cui agli articoli 54 e 54 bis del Regolamento, nonché per l'inosservanza della previsione che vieta i versamenti temporanei in conti diversi dal conto separato. E' stata invece disposta la sanzione base della censura per le fattispecie di costituzione di un conto separato o stipulazione di una fideiussione bancaria non conformi alle disposizioni previste dagli articoli 54e 54 bis e per le ipotesi di versamento dei premi nel conto separato oltre i termini stabiliti dalla normativa. Per tener conto di casi concreti emersi con maggiore frequenza anche dall'attività del Collegio di garanzia per i procedimenti disciplinari sono state introdotte due ulteriori ipotesi di violazione disciplinare in materia di rilascio di false attestazioni in sede di offerta o di esecuzione del contratto, per la quale è stata prevista la sanzione base della radiazione, nonché in tema di assegnazione di classe di merito non corretta all'atto della stipulazione di polizze della responsabilità civile auto, per la quale è stata prevista la sanzione base della censura.

## Art. 62, COMMA 2

### VIOLAZIONI ALLE QUALI SI APPLICANO LE SANZIONI DISCIPLINARI

| VECCHIO TESTO  | NUOVO TESTO   |
|--|---|
| <p><b><u>Comma 1 omissis</u></b></p> <p><b><u>Comma 2</u></b><br/>Fermo restando quanto stabilito dal comma 1, l'ISVAP:</p> <p>a) dispone la radiazione in caso di:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) esercizio dell'attività di intermediazione in violazione dell'articolo 35, comma 2;</li><li>2) contraffazione o falsificazione della documentazione contrattuale;</li><li>3) contraffazione della firma del contraente su modulistica contrattuale o altra documentazione relativa ad operazioni dal medesimo poste in essere;</li></ol> <p>4) mancata rimessa alle imprese di somme percepite a titolo di premi assicurativi o indebita acquisizione di somme, destinate ai risarcimenti o ai pagamenti, dovute dalle imprese agli assicurati o ad altri aventi diritto;</p> <p><b>5) <i>violazione delle disposizioni dell'articolo 54;</i></b></p> | <p><b><u>Comma 1 omissis</u></b></p> <p><b><u>Comma 2</u></b><br/>Fermo restando quanto stabilito dal comma 1, l'ISVAP:</p> <p>a) dispone la radiazione in caso di:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) esercizio dell'attività di intermediazione in violazione dell'articolo 35, comma 2;</li><li>2) contraffazione o falsificazione della documentazione contrattuale;</li><li>3) contraffazione della firma del contraente su modulistica contrattuale o altra documentazione relativa ad operazioni dal medesimo poste in essere;</li></ol> <p><b><i>3 bis) rilascio di false attestazioni in sede di offerta o di esecuzione del contratto di assicurazione</i></b></p> <p>4) mancata rimessa alle imprese di somme percepite a titolo di premi assicurativi o indebita acquisizione di somme, destinate ai risarcimenti o ai pagamenti, dovute dalle imprese agli assicurati o ad altri aventi diritto;</p> <p><b><i>5) mancata costituzione del conto corrente separato previsto dall'art. 54 o mancata stipulazione della fideiussione bancaria prevista dall'art. 54 bis;</i></b></p> <p><b><i>5 bis) versamenti temporanei dei premi e delle somme destinate ai risarcimenti o ad altre prestazioni assicurative dovute dalle imprese</i></b></p> |

|   |   |
|---|---|
| <p>6) esercizio dell'attività di intermediazione in violazione delle disposizioni della Parte III, Titolo I, Capi II e IV;</p> <p>7) comunicazione o trasmissione di informazioni e consegna o trasmissione di documenti, al contraente o all'ISVAP, non rispondenti al vero;</p> <p>8) svolgimento dell'attività di intermediazione da parte degli intermediari iscritti nelle sezioni A o B, in assenza della copertura della polizza di assicurazione della responsabilità civile;</p> <p>9) ripresa dell'attività da parte degli intermediari iscritti nelle sezioni A o B come inoperativi, in assenza della copertura della polizza di assicurazione della responsabilità civile;</p> <p>10) esercizio dell'attività di intermediazione per il tramite di addetti non iscritti al registro operanti al di fuori dei propri locali;</p> <p>b) dispone la censura in caso di:</p> <p>1) inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 36, comma 1, lettera a), comma 2 <b>o comma 5</b>;</p> <p>2) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 38;</p> <p>3) esercizio dell'attività di intermediazione per il tramite di addetti non in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 42;</p> <p>4) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 46;</p> <p>5) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 47, comma 1, lettera a), lettera b) con riferimento alle violazioni di disposizioni legislative o regolamentari, lettera c), lettera d) o 47, comma 2;</p> <p>6) accettazione dal contraente di mezzi di pagamento diversi o aventi caratteristiche difformi da quelle prescritte dall'articolo 47, comma 3;</p> <p>7) violazione delle disposizioni di cui agli articoli 48, 49 o 50;</p> <p>8) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 51;</p> <p>9) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 52;</p> <p><b>10) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 53;</b></p> <p>11) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 55, comma 2 o comma 3;</p> <p>12) inosservanza degli obblighi di conservazione della documentazione di cui all'articolo 57;</p> <p>13) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 59;</p> <p>14) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 60.</p> <p>15) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 61.</p> | <p><b><i>in conti correnti diversi dal conto corrente separato di cui all'art. 54;</i></b></p> <p>6) esercizio dell'attività di intermediazione in violazione delle disposizioni della Parte III, Titolo I, Capi II e IV;</p> <p>7) comunicazione o trasmissione di informazioni e consegna o trasmissione di documenti, al contraente o all'ISVAP, non rispondenti al vero;</p> <p>8) svolgimento dell'attività di intermediazione da parte degli intermediari iscritti nelle sezioni A o B, in assenza della copertura della polizza di assicurazione della responsabilità civile;</p> <p>9) ripresa dell'attività da parte degli intermediari iscritti nelle sezioni A o B come inoperativi, in assenza della copertura della polizza di assicurazione della responsabilità civile;</p> <p>10) esercizio dell'attività di intermediazione per il tramite di addetti non iscritti al registro operanti al di fuori dei propri locali;</p> <p>b) dispone la censura in caso di:</p> <p>1) inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 36, comma 1, lettera a), comma 2 <b>o comma 6</b>;</p> <p>2) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 38;</p> <p>3) esercizio dell'attività di intermediazione per il tramite di addetti non in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 42;</p> <p>4) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 46;</p> <p>5) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 47, comma 1, lettera a), lettera b) con riferimento alle violazioni di disposizioni legislative o regolamentari, lettera c), lettera d) o 47, comma 2;</p> <p>6) accettazione dal contraente di mezzi di pagamento diversi o aventi caratteristiche difformi da quelle prescritte dall'articolo 47, comma 3;</p> <p>7) violazione delle disposizioni di cui agli articoli 48, 49 o 50;</p> <p>8) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 51;</p> <p>9) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 52; 10) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 53;</p> <p><b><i>10 bis) costituzione di un conto corrente separato non conforme alle disposizioni previste dall'art. 54 o stipulazione di una fideiussione bancaria non conforme alle disposizioni previste dall'art. 54 bis;</i></b></p> <p><b><i>10 ter) versamento dei premi nel conto</i></b></p> |
|---|---|

*c) dispone il richiamo per fatti di lieve manchevolezza.*

**Commi 3, 4, 5 omissis.**

*corrente separato oltre i termini previsti dall'art. 54, comma 2;*

11) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 55, comma 2 o comma 3;

12) inosservanza degli obblighi di conservazione della documentazione di cui all'articolo 57;

13) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 59;

14) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 60. 15) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 61.

*16) stipulazione di contratti di assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore ed i natanti a condizioni diverse da quelle spettanti all'assicurato in assenza dell'attestato dello stato di rischio o dell'acquisizione dei dati inerenti l'identità del contraente e, se persona diversa, dell'intestatario del veicolo o a condizioni diverse da quelle spettanti all'assicurato in base ai dati risultanti dall'attestato dello stato di rischio o relativi all'identità del contraente e dell'intestatario del veicolo se persona diversa.*

*c) dispone il richiamo per fatti di lieve manchevolezza, anche rientrati nei casi di cui alle lettera a) e b)..*

**Commi 3, 4, 5 omissis**

**articolo 30** dispone la soppressione dell'articolo 74 del Regolamento che rinviava a successive disposizioni per la comunicazione all'ISVAP in formato elettronico di alcune informazioni. Ciò, tenuto conto che il Provvedimento ISVAP n. 2473 del 16 novembre 2006, emanato in attuazione detta dell'articolo 74, risulta abrogato dall'articolo 32 del presente Provvedimento in quanto i relativi contenuti sono rifluiti nell'articolo 36 del Regolamento e negli allegati ivi richiamati.

## Art. 74

### INFORMAZIONI DA TRASMETTERE ALL'ISVAP

| VECCHIO TESTO   | NUOVO TESTO           |
|---|-----------------------|
| <p><b><u>Comma 1</u></b><br/><i>Costituiscono parte integrante del presente Regolamento gli allegati di cui ai gruppi 7, 8 e 9, relativi all'informativa precontrattuale e all'attuazione delle disposizioni transitorie.</i></p> <p><b><u>Comma 2</u></b><br/><i>Con successive disposizioni, da emanarsi entro il 15 novembre 2006, l'ISVAP rende disponibili gli allegati concernenti le istanze e le comunicazioni a regime, di cui ai gruppi da 1 a 6 e determina le modalità di trasmissione delle relative informazioni, anche in formato elettronico.</i></p> | Disposizione abrogata |

**articoli 31 e 32** dettano disposizioni, rispettivamente in tema di allegati al Regolamento e di abrogazioni.

### **articolo 33 e l'articolo 34**

disciplinano l'entrata in vigore e la pubblicazione del Provvedimento.

NB:

Il Provvedimento apporta inoltre modifiche agli allegati al Regolamento, secondo una logica di massima semplificazione. In particolare sono stati realizzati modelli unici (uno per ciascuna delle sezioni del registro) che gli intermediari devono utilizzare per tutte le istanze relative alla propria persona, alla propria società e ai propri collaboratori. Ciascun intermediario utilizzerà il modello di riferimento compilando parti differenti (quadri) a seconda della richiesta (prima iscrizione, propria o della propria società, cancellazione, reinscrizione). In tal modo il modello si compone in funzione delle diverse esigenze. Sono stati inoltre previsti due nuovi modelli relativi, rispettivamente, ai casi di richiesta di iscrizione di soggetti già iscritti nella sezione E del registro e di passaggio di sezione, nonché un nuovo modello per la comunicazione all'ISVAP dell'interruzione del rapporto di collaborazione con soggetti iscritti nella sezione E da parte dell'intermediario per il quale era svolta l'attività. Sono stati infine eliminati il modello 5B relativo ad informazioni per le quali è stata prevista l'acquisizione attraverso l'adozione di altri modelli e il previgente allegato n. 9 contenente l'elenco delle imprese di assicurazione ed il relativo codice ISVAP da utilizzare ai fini dell'attestazione del possesso della polizza di responsabilità civile ora sostituito dal codice impresa indicato dall'albo delle imprese, consultabile sul sito dell'Autorità.